REGOLAMENTO (CEE) N. 218/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1973

relativo al calcolo del prezzo all'importazione ed alla determinazione del prezzo speciale all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato per ultimo dall'Atto (2) unito al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 25,

considerando che in virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, per i vitelli ed i bovini adulti è fissato un prezzo all'importazione calcolato per ciascuno di tali prodotti in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, per quanto concerne la qualità e la quantità, e dello sviluppo del mercato di tali prodotti ; che tale prezzo all'importazione è determinante per la fissazione del prelievo ;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che se le esportazioni di animali vivi o loro carni fresche e refrigerate di uno o più paesi terzi hanno luogo a prezzi anormalmente bassi, è stabilito un prezzo speciale all'importazione per i vitelli o per i bovini adulti per le importazioni da detti paesi terzi ; che tale prezzo speciale all'importazione implica la fissazione di un prelievo speciale ;

considerando che i prezzi d'offerta possono essere considerati anormalmente bassi se divergono dal prezzo alll'importazione di una percentuale fissata forfettariamente ; che, per evitare perturbazioni del mercato della Comunità, è necessario adottare il prezzo d'offerta meno elevato fra quelli constatati all'atto della determinazione del prezzo speciale all'importazione ;

considerando che talune categorie di bovini vivi o presentazioni di carni fresche o refrigerate costituiscono solo una percentuale limitata degli scambi ; che è pertanto opportuno non considerare i prezzi d'offerta di tali categorie o presentazioni ;

considerando che, all'atto del calcolo del prezzo all'importazione o del prezzo speciale all'importazione, bisogna prendere in considerazione tutte le offerte franco frontiera della Comunità fatte dai paesi terzi ; che devono essere scartate le offerte qualora, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, emerga che esse non corrispondono alle possibilità effettive d'acquisto, non sono rappresentative della tendenza reale dei prezzi o non vertono su quantitativi rappresentativi ;

considerando che è opportuno adeguare i prezzi d'offerta, da un lato, tenendo conto della differenza di prezzi esistente, in un periodo di riferimento, tra il prezzo di ciascuna categoria e quello constatato per i bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità e, dall'altro, applicando alle varie presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti, i coefficienti corrispondenti fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1025/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, che fissa i coefficienti per il calcolo del prelievo per le carni bovine diverse dalla carne bovina congelata (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1987/71 (5) ;

considerando che è inoltre necessario tener conto, per i bovini adulti, delle importazioni di ciascuna categoria rispetto all'insieme delle categorie e per le carni delle importazioni di ciascuna presentazione rispetto all'insieme delle presentazioni, da un lato, nonché della rispettiva entità delle importazioni di bovini vivi destinati alla macellazione e delle carni fresche e refrigerate in un periodo di riferimento, dall'altro ; che, tuttavia, se il prezzo d'offerta per una o più categorie di animali o presentazioni di carne non può essere accertato, occorre adottare l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, per evitare una modifica troppo frequente del prelievo, è opportuno prevedere un certo margine entro il quale le variazioni degli elementi di calcolo del prezzo all'importazione non implicano una modifica di tale prezzo ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.
(5) GU n. L 209 del 15. 9. 1971, pag. 28.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 è calcolato sulla base dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste all'articolo 2.

2. Il prezzo speciale all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 può essere stabilito solo quando, per uno o più paesi terzi, i prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità per i prodotti delle categorie e presentazioni di cui all'articolo 2 danno un prezzo sensibilmente inferiore al prezzo all'importazione di cui al paragrafo 1. Il prezzo speciale all'importazione è uguale al prezzo meno elevato.

Articolo 2

1. I prezzi d'offerta franco frontiera sono stabiliti per gli animali delle seguenti categorie :

a) vitelli ;

b) — tori e giovenche,
— vacche.

2. I prezzi d'offerta franco frontiera sono stabiliti per le carni delle seguenti presentazioni :

a) — 02.01 A II a) 1 aa) 11 :
carcasse e mezzene di vitello,
— 02.01 A II a) 1 aa) 33 :
quarti posteriori e busti di vitello ;

b) — 02.01 A II a) 1 bb) 11 :
carcasse, mezzene e quarti detti compensati di bovini adulti.
— 02.01 A II a) 1 bb) 33 :
quarti posteriori di bovini adulti.

Articolo 3

1. I prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare :

a) dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati dai paesi terzi,

b) dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da detti paesi terzi.

2. Non sono considerati :

a) i prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto ;

b) i prezzi d'offerta che vertono su quantitativi non rappresentativi ;

c) i prezzi d'offerta per i quali l'evoluzione dei prezzi in generale o le informazioni disponibili consentono alla Commissione di considerarli non rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza.

Articolo 4

1. Il prezzo all'importazione per i vitelli è uguale alla media ponderata del prezzo per gli animali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e di un prezzo medio per le carni di cui al suddetto articolo, paragrafo 2, lettera a).

Il prezzo all'importazione per i bovini adulti è uguale alla media ponderata di un prezzo medio per gli animali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e di un prezzo medio per le carni di cui al suddetto articolo, paragrafo 2, lettera b).

2. Il prezzo medio per i bovini adulti è calcolato applicando alla media aritmetica dei prezzi di offerta di ciascuna presentazione di carni di vitello di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i coefficienti corrispondenti fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1025/68.

3. Il prezzo medio per i bovini adulti è calcolato applicando

a) alla media aritmetica dei prezzi d'offerta di ciascuna categoria di bovini adulti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, un coefficiente che esprime la relazione di prezzo esistente tra ciascuna di tali categorie e il prezzo constatato sui mercati rappresentativi conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

b) alla media aritmetica dei prezzi d'offerta di ciascuna presentazione di carni di bovini adulti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), coefficienti corrispondenti fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1025/68.

4. Qualora non possa essere constatato, per una o più categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni, un prezzo d'offerta franco frontiera, l'ultimo prezzo disponibile è considerato per il calcolo del prezzo medio di cui al paragrafo 2 e 3 e del prezzo all'importazione.

Articolo 5

Se il prezzo all'importazione o il prezzo speciale all'importazione differisce di meno di 0,50 unità di conto per 100 kg di peso vivo da quello considerato precedentemente per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo è mantenuto.

Articolo 6

Il prezzo all'importazione è calcolato il primo e terzo giovedì di ciascun mese ed è applicabile per il calcolo dei prelievi validi a decorrere dal lunedì successivo al giorno della sua fissazione. Tuttavia, qualora le circostanze lo richiedano, il prezzo all'importazione può essere fissato un altro giorno della stessa settimana.

Articolo 7

Gli Stati membri informano la Commissione ogni martedì e per la prima volta il 23 gennaio 1973, mediante telescritto sui prezzi previsti all'articolo 3, per paese terzo di provenienza, di cui hanno avuto conoscenza nella settimana precedente, indicando in particolare la categoria degli animali o la presentazione delle carni conformemente all'articolo 2, la quantità importata, la settimana nel corso della quale i prodotti sono stati importati, nonché, se possibile, la qualità.

La Commissione può ricorrere ad altre informazioni di cui dispone.

Articolo 8

I regolamenti (CEE) n. 1024/68 e n. 1026/68 sono abrogati a decorrere dal 31 gennaio 1973.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la prima volta per il calcolo dei prelievi validi a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI